



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

IV° SETTORE: SCUOLA, CULTURA, SERVIZI SOCIALI E SPORT

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Via Bazzocchi 4 – tel. 0543/749233 – mail: servizisociali@comune.forlimpopoli.fc.it

www.comune.forlimpopoli.fc.it

AVVISO PUBBLICO

Contributi Affitto anno 2024

Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione di cui agli artt.

38 e 39 della L.R. n. 24 del 2001 e ss.mm.ii.

Deliberazione Giunta Regionale n. 1620 del 08/07/2024 e

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

1. Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 549 del 05/09/2024 è stato approvato il presente Avviso con il quale si stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici integrativi dovuti per **l'anno 2024** ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato, ai sensi della deliberazione Giunta Regionale n. 1620 del 08.07.2024.
2. Le domande per la richiesta dei suddetti contributi per l'affitto sono presentabili **con decorrenza dalle ore 12,00 del 19 settembre 2024, fino alle ore 12,00 del giorno 15 ottobre 2024**, nel rispetto delle modalità indicate nel presente Avviso.
3. Si precisa che la Regione Emilia Romagna, con un proprio successivo provvedimento, provvederà al riparto e all'assegnazione delle risorse disponibili sul bilancio regionale a favore dei Comuni capofila dei distretti socio – sanitari, individuati dalla propria deliberazione sopra richiamata.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alle disposizioni in merito contenute nella DGR n. 1620 del 08.07.2024.

Art. 2 - UTILIZZO DELLE RISORSE

Le risorse risultanti disponibili per l'anno 2024, ai sensi di quanto previsto dalle DGR 1620 dell'8/7/2024 saranno utilizzate per le domande utilmente presentate ai sensi del presente Avviso, essendo i contributi erogati sulla base della graduatoria distrettuale elaborata nel rispetto delle seguenti disposizioni.

Art. 3 – REQUISITI PER L'ACCESSO

Sono ammessi al contributo i nuclei familiari ISEE (come definito dal DPCM n.159 del 5/12/2013) in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

A) cittadinanza italiana;

oppure

- cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;

oppure

- cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;

B) valore ISEE ordinario o corrente contenuto nell'attestazione emessa dall'INPS nell'anno 2024 non superiore a euro € 8.000;

C) titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9), ubicato nel territorio della Regione Emilia-Romagna, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato;

oppure

titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione ubicato nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

D) incidenza del canone di locazione annuo sul reddito lordo Irpef complessivo del nucleo ISEE, così come desunto dalla DSU relativa all'ISEE 2024, superiore al 25% ovvero: “canone annuo/reddito Irpef lordo” maggiore o uguale a 0,25; il canone di locazione da prendere a riferimento è quello contenuto nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Per l'accesso al contributo è necessaria la coesistenza di tutti i requisiti sopra richiamati.

Art. 4 - CASI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

1. Sono **causa di esclusione** dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE presenti nel corso dell'anno 2024:

- avere ricevuto la concessione di un contributo del Fondo regionale per l'emergenza abitativa derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019 (“Fondo regionale Emergenza abitativa”);
- avere ricevuto la concessione di un contributo del Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124 (“Fondo Inquilini morosi incolpevoli”);

- essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);
- essere titolare di un contratto di locazione o godimento con la formula del patto di “futura vendita” oppure con “proprietà differita”;
- avere ricevuto dalla Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO) un sostegno economico al diritto allo studio universitario finalizzato, anche solo per una quota, al pagamento della locazione (ad esempio, borsa di studio per studenti “fuori sede” etc.);
- essere percettori dell’Assegno di Inclusione (ADI), nel caso in cui l’Assegno di Inclusione contenga anche il sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato (quota B);
- essere assegnatari di un alloggio nell’ambito degli interventi previsti dal Programma regionale Patto per la Casa Emilia-Romagna (deliberazione della Giunta Regionale n. 960/2023) oppure nell’ambito degli interventi della Agenzia per la locazione locale;
- essere titolari o contitolari di un atto, ancora in vigore, di rinegoziazione del contratto di locazione ai sensi del Programma regionale per la rinegoziazione delle locazioni (deliberazioni della Giunta Regionale n. 1275/2021, n. 1152/2022, n. 409/2023, n. 919/2023 e n. 760/2024);
- essere titolare di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione) per una quota superiore al 50% (percentuale complessiva in capo ai componenti del nucleo ISEE sul medesimo alloggio) su unità immobiliari ad uso residenziale poste sul territorio della Regione Emilia-Romagna e adeguato alle esigenze abitative ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;

2. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso al contributo qualora l’alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

Art. 5 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. I conduttori interessati possono presentare la domanda sotto forma di autocertificazione esclusivamente con credenziali SPID/CNS/CIE, tramite la piattaforma regionale online, accessibile sul sito web dell’Area Politiche per l’Abitare <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative> nel seguente periodo: **dalle ore 12:00 del giorno 19/09/2024 fino alle ore 12:00 del giorno 15/10/2024.**

2. In alternativa, per la presentazione della domanda “*online*”, è possibile avvalersi dell’assistenza gratuita rivolgendosi ai CAF accreditati ed abilitati dalla Regione e convenzionati con il Comune di Forlimpopoli.

3. Per tutti i richiedenti la presentazione della domanda avviene esclusivamente tramite l’accesso alla suddetta specifica e dedicata piattaforma regionale “*online*”. Le domande presentate con modalità difformi sono inammissibili ed automaticamente escluse (ad esempio via PEC o su modulo cartaceo).

4. La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente o avente dimora nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

5. È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare ISEE.

6. Nel caso di più domande presentate dalla medesima persona oppure dal medesimo nucleo ISEE, è considerata valida solo l’ultima presentata in ordine di tempo.

7. Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell’anno, può essere presentata una sola domanda riferita al contratto in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

8. Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari ISEE, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

9. L’erogazione del contributo può avvenire solo su conti correnti bancari/postali italiani. Pertanto, il soggetto che presenta la domanda, ovvero il proprietario dell’alloggio, qualora il richiedente chieda la liquidazione direttamente a quest’ultimo ovvero in presenza di morosità nel pagamento dei canoni di locazione, deve essere in ogni caso intestatario di un conto corrente bancario o postale ubicato in Italia. E’ necessario che il richiedente comunichi formalmente al Comune l’eventuale cambio dell’IBAN rispetto a quello indicato nella propria domanda.

10. Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda, l’attestazione sottoscritta dal proprietario dell’alloggio nella quale si dichiara l’attuale assenza di una morosità nel pagamento dei canoni di locazione, corredata dalla copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, oppure le ricevute degli avvenuti pagamenti del canone di locazione per l’anno 2024. In mancanza il contributo è erogato al proprietario dell’alloggio, previa verifica circa la contestuale vigenza del contratto di locazione.

11. Nella domanda è sempre necessario **autodichiarare il Comune dove è ubicata l’abitazione** per la quale si chiede il contributo e il canone di locazione:

- sia nel caso in cui l’abitazione per cui si chiede il contributo coincida con quella di residenza;
- sia nel caso in cui l’abitazione per cui si chiede il contributo sia diversa da quella di residenza.

12. Per correggere o integrare una domanda già trasmessa: entro il sopra menzionato termine per la presentazione della domanda, è necessario presentare nuovamente la domanda tramite la Piattaforma regionale. Sarà considerata valida solo l’ultima domanda presentata in ordine di tempo.

Art. 6 – INATTENDIBILITA’

1. Sono sottoposte ad un controllo più accurato le domande di contributo che presentano un valore ISEE certificato nell'anno 2024 non adeguato a sostenere il canone di locazione.
2. Detta condizione di "inattendibilità" si registra qualora il valore ISEE del nucleo richiedente, certificato nell'anno 2024, sia pari o inferiore al 40% del canone annuo di locazione così come definito nella DSU.
3. Pertanto, ricorrendo la sopra indicata condizione di "inattendibilità", il richiedente è tenuto a motivare – ed eventualmente documentare - le fonti effettive di reddito del nucleo familiare (ad esempio redditi non imponibili ai fini IRPEF).
4. Il Comune, prima dell'erogazione del contributo, si riserva in ogni caso di procedere, anche tramite i Servizi sociali comunali, a verificare quanto dichiarato o documentato dal richiedente, provvedendo alla motivata esclusione delle richieste risultanti comunque "inattendibili" o che non dovessero risultare sufficientemente ed adeguatamente giustificate.

Art. 7 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Competente allo svolgimento delle procedure inerenti al presente Avviso è l'ufficio servizi sociali del Comune di Forlimpopoli e responsabile del procedimento è il Responsabile del IV Settore.
2. Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso Via Bazzocchi n. 4 - Forlimpopoli e presso la sede della Regione Emilia Romagna con riguardo ai dati e alle informazioni gestite tramite la corrispondente piattaforma regionale.
3. Per eventuali informazioni sull'Avviso è possibile contattare i seguenti numeri telefonici del IV Settore: **Ufficio Servizi Sociali**: - mail - servizisociali@comune.forlimpopoli.fc.it - tel. 0543-749233- Via Bazzocchi, 4 (c/o Casa della Salute, primo piano).

Art. 8 - GRADUATORIA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. Le domande ammesse provenienti da tutti i Comuni del Distretto sociosanitario forlivese saranno collocate in un'unica graduatoria distrettuale.
2. **Le domande sono collocate in graduatoria in ordine decrescente di incidenza, del canone di locazione annuo sul reddito lordo Irpef complessivo del nucleo ISEE.**
3. Nel caso di valori di incidenza uguali, avrà la precedenza la domanda con reddito lordo Irpef complessivo del nucleo ISEE più basso.
4. Nel caso di valori di incidenza canone/reddito uguali e di redditi lordi Irpef complessivi dei nuclei ISEE uguali, avrà la precedenza la domanda con ISEE più basso.
5. Nel caso di valori di incidenza canone/reddito uguali, di redditi lordi Irpef complessivi dei nuclei ISEE uguali e di ISEE uguali, avrà la precedenza la domanda il cui richiedente è anagraficamente più giovane.
6. L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
7. Il contributo concedibile è calcolato secondo i seguenti due scaglioni:

| Incidenza canone di locazione annuo/reddito lordo Irpef complessivo del nucleo ISEE | Contributo |
|---|---|
| Dal 25% e fino al 40% compresi | 20% del canone annuo per un massimo di € 2.000,00 |
| Oltre il 40% | 25% del canone annuo per un massimo di € 2.000,00 |

Il contributo è concesso al soggetto che ha presentato la domanda di contributo.

8. È possibile liquidare il contributo **al proprietario** dell'alloggio in presenza di una delle seguenti condizioni:

- il soggetto beneficiario ha richiesto espressamente che la liquidazione avvenga a favore del proprietario della abitazione;
- in caso di morosità accertata, a sanatoria della morosità stessa
- mancata presentazione a cura del conduttore circa l'assenza della condizione di morosità, previa verifica circa la contestuale vigenza del contratto di locazione.

Art. 9 – CONTROLLI

1. Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/00.

2. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, in sede d'istruttoria, può essere richiesto il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e possono essere esperiti accertamenti tecnici, ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

3. Il richiedente dichiara, altresì, di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.

Art. 10 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento europeo n. 679/2016, art. 13)

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali contenuti nella domanda di contributo per l'affitto saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione degli adempimenti e secondo le finalità previste dalla vigente normativa. In relazione a quanto sopra, il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

2. Per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili, essi sono raccolti dall'Amministrazione in osservanza alle disposizioni di legge vigenti e previo consenso scritto dell'interessato, espresso

contestualmente alla presentazione dell'istanza. I dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati e diffusi per le finalità e nei casi previsti dalla legge, ad altri soggetti pubblici.

3. Il dichiarante può esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali per accesso, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, rivolgendosi al responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Responsabile del IV Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport.

4. Il presente Avviso è consultabile sul sito Internet del Comune di Forlimpopoli: www.comune.forlimpopoli.fc.it.

5. Il Comune di Forlimpopoli non assume responsabilità per la dispersione delle domande, della documentazione e delle comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni fornite dal richiedente né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Forlimpopoli, 5 settembre 2024

La Responsabile del IV Settore
Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport
Dott.ssa Arianna Boni
(Documento firmato digitalmente)